

n° 795/14 r.g.es.

N. 1507 a.o.w



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE

- artt. 552 e 553 c.p.c. -

Il Giudice dell'esecuzione, dr.ssa Teresa Scacciavillani;

visti gli atti della procedura esecutiva indicata in epigrafe, promossa da:

contro: Asrem;

nei confronti di: Banca (terzo pignorato);

con l'intervento tempestivo di ditta nonchè l'intervento tardivo di

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11/09/15;

rilevata la tardività dell'intervento esperito da Banca in data 6 agosto

2015, poiché ai sensi dell'art. 551, comma II° cpc, nell'espropriazione presso terzi

l'intervento deve essere esperito non oltre la prima udienza di comparizione, che è quella

deputata alla dichiarazione del terzo;

vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato a mezzo raccomandata A/R, dalla quale

risulta che il debitore esecutato ha accantonato la somma di € 296.602,38, rimettendo al

Giudice ogni valutazione circa il vincolo di impignorabilità;

ritenuto che ai sensi dell'art. 1 comma 5 e 5 bis, del D.L. 18/01/1993 n. 9, convertito nella

Legge 18/03/1993 n.67 e successive modificazioni ed integrazioni, l'impignorabilità delle

somme dovute a qualsiasi titolo, dalle aziende sanitarie locali, è circoscritta agli importi



destinati al pagamento degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente o convenzionato, nonché all'erogazione dei servizi essenziali, tassativamente indicati con decreto ministeriale, tali importi devono essere quantificati per ciascun trimestre dall'organo amministrativo dell'ente e dalla data di adozione di tali delibere i pagamenti per finalità diverse da quelle sopra indicate, possono essere eseguiti solo rispettando l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture, sicché il mancato rispetto determina automaticamente la cessazione del vincolo di impignorabilità;

rilevato che dalla documentazione depositata dal terzo, in ottemperanza all'ordine impartito dal Giudice, che, a partire dalla data della deliberazione del vincolo, 09.06.2014, alcuni dei pagamenti eseguiti, hanno avuto ad oggetto forniture di servizi che non possono essere annoverate tra quelle a tutela delle quali è prevista l'impignorabilità delle somme, e che gli stessi sono stati effettuati, senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle fatture;

ritenuto che non si ravvisano, dunque, la nullità del pignoramento né l'improcedibilità dello stesso e che dunque può procedersi all'assegnazione delle somme;

rilevato che il credito fatto valere dal creditore pignorante nei confronti del debitore esecutato ammonta a € 210.228,55 di cui € 204.403,81 per saldo sorte capitale; € 42.058,99 per interessi dal dovuto al 11/09/15, come da nota di precisazione in atti, compresi € 5.824,74 per le spese legali di cui al precetto non opposto, ed è fondato su decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Campobasso, il 04/10/2010 notificato e non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 09/02/2011; nonché decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Campobasso il 02/08/2013, notificato e non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 17/12/2013;

rilevato che il credito fatto valere dal creditore intervenuto ditta [redacted]



nei confronti del debitore esecutato ammonta a €44.696,10 di cui € 40.335,65 per interessi

maturati dal dovuto al 11/09/15, avendo l'Ente nelle more provveduto al pagamento integrale della sorte capitale, compreso € 4.360,45 per spese legali di cui al precetto non opposto, ed è fondato su decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di Firenze il 05/04/2011, notificato e non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 06/07/2011;

rilevato che il credito fatto valere dal creditore intervenuto tardivamente Banca _____ nei confronti del debitore esecutato ammonta ad € 1.560.059,90, di cui € 1.449.392,79 per capitale ingiunto, già detratti gli acconti versati al 18/06/15 pari ad € 66.830,17, compresi € 172.803,65 per interessi al 18/06/15, comprese altresì le spese di _____ cui al precetto non opposto pari ad € 4.693,63, ed è fondato su decreto ingiuntivo n. _____

_____ emesso dal Tribunale di Milano in data 22 luglio/01 agosto, notificato e non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 26/02/2015;

vista la richiesta del creditore precedente e degli intervenuti di assegnazione delle somme pignorate nei limiti di legge e sino a concorrenza del credito per capitale, interessi e spese; ritenuto che nel pignoramento presso terzi oggetto del pignoramento non è la somma indicata dal creditore ai sensi dell'art. 543 c. 2° n° 1 c.p.c., quanto la somma di cui il terzo è debitore, per cui le somme oggetto di esecuzione vanno quantificate con riferimento a quelle necessarie all'estinzione dell'obbligazione, e cioè al credito complessivo per cui si procede, indipendentemente dall'indicazione contenuta nel pignoramento ai sensi dell'art. 543 c. 2° n° 1 c.p.c., che non costituisce limite dell'esecuzione (cfr. Cass. n°4584/95);

liquidate le spese della presente procedura per il creditore precedente in complessivi €. 4.483,41 di cui €.186,31 per esborsi, €.4297,10 per compenso compreso rimborso



forfettario 15%, Cap 4% ed IVA 22% ;

liquidate le spese della presente procedura per il creditore intervenuto in
complessivi € 1.889,56 per compenso rimborso forfettario 15%, Cap 4% ed Iva 22%;

liquidate le spese della presente procedura per il creditore intervenuto Banca
in complessivi € 3.618,61 compreso rimborso forfettario 15%, Cap 4%
ed Iva 22%;

visto l'art. 553 c.p.c.;

assegna

in pagamento, salvo esazione, a in persona del legale
rappresentante, la somma di € 214.711,96 a soddisfacimento dei crediti azionati;

assegna

in pagamento, salvo esazione, a in persona del legale rappresentante,
la somma di € 46.585,66 a soddisfacimento dei crediti azionati;

assegna

in pagamento, salvo esazione, a Banca in persona del legale
rappresentante, la somma di € 35.304,76 in acconto del maggior credito, dal suddetto
importo vanno detratte le spese di registrazione della presente ordinanza di assegnazione;

ordina

al terzo pignorato Banca , in persona del legale
rappresentante, di pagare direttamente ai creditori , in persona dei legali rappresentanti,
le somme sopra determinate;

dichiara

previo rilascio di quietanza da parte dell'assegnatario, liberato il terzo pignorato da ogni
obbligo per quanto riguarda le somme pagate;

dichiara



soddisfatti i crediti di ..., parzialmente soddisfatto il
credito di Banca ...

dichiara

esaurita la procedura esecutiva ed autorizza la restituzione dei titoli.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Campobasso, 15 settembre 2015

L'ASSISTENTE FIDUCIARIO

[Handwritten signature]
ANTONIO GIANFAGNA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.

Dr.ssa Teresa Scacciavillani

[Handwritten signature]

